

Abstract capitolo 5.2.6 Prestiti alle medie e grandi imprese



rischio di credito, le politiche, i criteri di concessione del credito, i limiti e le relative metriche dell'ente, nonché con le misure macroprudenziali pertinenti se applicate dall'autorità macroprudenziale designata.

142. Gli enti dovrebbero considerare quali principali fonti di rimborso il flusso di cassa generato dalle operazioni ordinarie del cliente e, ove applicabile nell'ambito delle finalità del contratto di prestito, gli eventuali proventi derivanti dalla cessione delle attività.
143. Nel valutare il merito creditizio del cliente, gli enti dovrebbero porre enfasi su una stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa futuro del cliente, e non sulla garanzia reale disponibile. La garanzia reale non dovrebbe essere di per sé un criterio dominante per l'approvazione di un finanziamento e non può di per sé giustificare l'approvazione di un contratto di prestito. La garanzia reale dovrebbe essere considerata la seconda via d'uscita dell'ente in caso di default o di deterioramento significativo del profilo di rischio e non la fonte primaria di rimborso, ad eccezione di quando il contratto di prestito prevede che il rimborso del prestito si basi sulla vendita dell'immobile dato in garanzia o sulla garanzia reale liquida fornita.
144. Nell'effettuare la valutazione del merito creditizio, gli enti dovrebbero:
- a. analizzare la posizione finanziaria e il rischio di credito del cliente, come indicato di seguito;
 - b. analizzare la struttura organizzativa, il modello di business e la strategia aziendale del cliente, come indicato di seguito;
 - c. determinare e valutare il credit scoring o il rating interno del cliente, se del caso, in conformità alle politiche e alle procedure relative al rischio di credito;
 - d. considerare tutti gli impegni finanziari del cliente, come tutte le linee di credito impegnate, utilizzate e non utilizzate, con gli enti, comprese le linee di capitale circolante, le esposizioni creditizie del cliente e il suo comportamento di rimborso passato, così come altre obbligazioni derivanti da imposte o altre autorità pubbliche o fondi di previdenza sociale;
 - e. valutare la struttura dell'operazione, compreso il rischio di subordinazione strutturale e i relativi termini e condizioni, ad esempio le clausole restrittive, e, ove applicabile, le garanzie personali di terzi e la struttura della garanzia reale.
145. Gli enti dovrebbero effettuare la valutazione del merito creditizio in relazione alle specificità del prestito, quali la natura, la scadenza e il tasso di interesse.
146. Gli enti dovrebbero valutare l'esposizione del cliente ai fattori ESG, in particolare ai fattori ambientali e all'impatto sul cambiamento climatico, e l'adeguatezza delle strategie di mitigazione, come specificate dal cliente.
147. Se il cliente fa parte di un gruppo di clienti connessi, gli enti dovrebbero effettuare la valutazione a livello individuale e, se del caso, a livello di gruppo, in conformità degli orientamenti ABE sui clienti connessi, soprattutto quando il rimborso dipende dal flusso di cassa proveniente da altre parti connesse. Se il cliente fa parte di un gruppo di clienti connessi